ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
"Felice e Gregorio Fontana"
Via del Teatro, 4 – 38068 Rovereto (Trento) – Cod. Fisc. 85003750222 – Tel. 0464 436100 – Fax 0464 434116
www.fgfontana.eu email: segr.fontana@scuole.provincia.tn.it – fontana@pec.provincia.tn.it
Codice univoco Ufficio: UFZVAF Codice meccanografico: TNTD020009

Itetf/2023/2.4/MC
Repertorio determinazioni del Dirigente Scolastico

Numero di repertorio associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di repertorio.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – "Azione 2: Next generation Labs –. Laboratori per le professioni digitali del futuro". Affidamento diretto della fornitura per la dotazione digitale per il laboratorio di apprendimento multimediale ai sensi dell' art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, per un importo contrattuale pari ad € 50.000,00.= IVA esclusa.
CIG N. 99756896FB CUP N. B74D22004110006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge Costituzionale n. 5 del 1948 con la quale è stato approvato lo "Statuto speciale per il Trentino Alto Adige";

Vista la Legge Costituzionale n. 1 del 1971 avente ad oggetto le "Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige";

Visto il D.P.R. 670 del 1972, avente ad oggetto la "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", segnatamente gli articoli 8 e 9 disciplinanti le materie in cui la Provincia è titolare di potestà legislativa;

Visto il D.Lgs. 266 del 1992 "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" che all' art. 2 comma 1 prescrive che "Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti";

Visto il D.Lgs. 62 del 2017 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici " il quale all' art 1 prescrive che "Le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234";

Vista l'informativa diramata dalla "Agenzia provinciale per gli appalti e contratti- Direzione Generale della Provincia" recante protocollo PAT/RFS506-28/06/2023-0500982 ed avente oggetto "Legge provinciale 26 maggio 2023, n. 4 "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale", la quale alla pagina 4 prescrive che: "con riferimento alle procedure il cui bando sia pubblicato o la cui lettera di invito sia inviata a partire dal 1° luglio pv., trovano immediata applicazione anche in territorio provinciale le norme statali recate dal d.lgs. 36/2023 nei limiti in cui l'ordinamento provinciale vi faccia espresso rinvio (es. disciplina in materia di concessioni o partenariati pubblico privati) o nelle ipotesi in cui nell'ordinamento provinciale stesso sussista una lacuna da colmare con la normativa statale ai sensi dell'art. 105 dello Statuto (a mero titolo esemplificativo motivi di esclusione, avvalimento, soggetti ammessi a partecipare alle procedure, ecc.). Per le altre disposizioni continua invece a trovare applicazione l'ordinamento provinciale fino ad una sua eventuale modificazione in sede di Assestamento di bilancio";

Vista la legge provinciale n. 4 del 2023 che ha esplicitamente recepito le nuove soglie relative alla procedura di affidamento diretto novellando l'art. 21 comma 4 della legge provinciale 23 del 1990, il quale a seguito di riforma recita che: "Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei";

Visto l'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 il quale prevede che "in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";

Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

Vista la L.P. n. 5/2006 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", e in particolare l'art. 23 "Dirigente dell'istituzione scolastica e formativa" in cui al comma 2, lettera d) è previsto che il dirigente "adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24";

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Vista la legge provinciale 23 del 1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", con particolare riguardo all'art. 36 ter 1;

Vista la legge provinciale 23 del 1992 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";

Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento";

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la legge prov.le 9.12.2015, n. 18, "Modificazioni della legge prov.le di contabilità del 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento prov.le e degli enti locali al decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.), attuativo dell' art. 16 della l.p. 5 del 2006, per quanto compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011;

Vista la legge provinciale n. 2 del 2016 Legge Provinciale di recepimento delle Direttive Europee in Materia di contratti pubblici 2016;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 2016 il quale dispone che "un appalto non va frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della legge, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino";

Visto l'orientamento giurisprudenziale amministrativo circa l'istituto del frazionamento artificioso (Cons. Stato, Sez. V, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1126) in forza del quale "il frazionamento artificioso presuppone l'identità della tipologia di forniture o servizi oggetto delle plurime procedure di gara indette dalla stazione appaltante, sì da suddividere in modo strumentale un'unica attività o opera";

Visto il Decreto Legge n. 76 del 2020 "Decreto Semplificazione" convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge provinciale 2 del 2020 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19 e altre disposizioni", con particolare riguardo all' art. 3 comma 01;

Visto il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 "Decreto Semplificazione bis", convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022, con cui è stato adottato il Piano Scuola 4.0, quale strumento di sintesi e accompagnamento all'attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti milestone e target;

Viste le Istruzioni Operative diramate dal Ministero dell'Istruzione e Merito il 21.12.2022 con prot. AOOGAMBI 107624;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e Merito prot. n. 86810/19.06.2023 con la quale le date relative al cronoprogramma di progetto sia per l'Azione 1 che per l'Azione 2 sono così aggiornate:

- entro la data del 31 luglio 2023 deve essere acquisito almeno un codice CIG delle procedure ed entro lo stesso termine il/i codice/i CIG acquisito/i deve essere caricato all'interno dell'area "Gestione", sezione "Procedure", della piattaforma "FUTURA PNRR – Gestione Progetti";
- la data di aggiudicazione, previa individuazione, tramite apposite procedure, del/i soggetto/i affidatario/i di forniture e/o servizi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, è fissata al 30 settembre 2023. Sempre entro tale data dovranno essere caricate all'interno della citata area della piattaforma anche la/e determina/e di aggiudicazione e la documentazione relativa all'espletamento delle procedure;

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 218 del 8 agosto 2022 "Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", in cui nell'Allegato 2) viene indicata un'assegnazione presunta massima per l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "F. e G. Fontana" di € 164.644,23.=;

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 13 del 24 marzo 2023 in relazione al progetto dal titolo "Laboratory learning" nell'ambito del PNRR Scuola 4.0 – Azione 2 – Next Generation Labs;

Vista la delibera del Consiglio dell'Istituzione n. 30 del 28 aprile 2023 di approvazione della partecipazione dell'Istituto al PNRR Scuola 4.0 Azione 2 – Next Generation Labs;

Visto l'Accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Laboratory learning" nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento di cui al prot. 49223/18.03.2023 del Ministero Istruzione e Merito – Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto che il Piano finanziario inserito nel Progetto contempla le seguenti voci di spesa:

- spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) € 107.018,75.=
- eventuali spese per acquisto di arredi tecnici € 32.928,84.=
- eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento € 16.464,42.=
- spese di progettazione e tecnico – operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità) € 8.232,22.=;

Dato atto che in sede di rendicontazione, è possibile apportare le variazioni ai valori indicati in sede di progettazione preliminare per le diverse tipologia di attività/prodotti, sulla base delle rimodulazioni che si rendessero necessarie in corso d'opera e, comunque, nel rispetto dei valori e delle percentuali minime e massime stabilite dalle Istruzioni operative;

Tenuto conto della Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente» che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

Dato atto della Scheda 3 – Acquisto di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche - allegata alla Circolare DNSH n. 32/2021, che fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedono l'offerta di apparecchiature elettroniche;

Visto l'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 il quale prevede che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In deroga al periodo precedente le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

Vista la delibera A.N.A.C. n. 122 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto «Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC»;

Visto l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

Visto l'art. 55 del Decreto Legge n. 77 del 2021 (Decreto Semplificazione Bis) comma 1 lettera b) che ha previsto la seguente semplificazione:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 (obbligo utilizzo CONSIP) e 450 (obbligo utilizzo MEPA), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

Considerato che è interesse della scrivente Amministrazione avvalersi di tale deroga prevista in norma e, per l' effetto, approvvigionarsi dei beni per il tramite degli strumenti predisposti dall' Agenzia Provinciale degli Appalti (art 39 bis della l.p. 3/2006) della Provincia Autonoma di Trento in attuazione dell' art. 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 in quanto ritenuti idonei a garantire l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza delle procedure di acquisizione di beni e servizi;

Considerato altresì che la Legge n. 208 del 2015 prevede che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (istat) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti";

Considerato che l'art. 36 ter 1 della Legge Provinciale 23 del 1990 al comma 5 ha previsto che "L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo;

Dato atto della non esistenza di Convenzioni APAC e CONSIP attive in merito a tale merceologia;

Considerato altresì che il comma 6 dell'art. 36 ter 1 della summenzionata normativa prevede che "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo";

Ritenuto che il dott. Giuseppe Santoli, Dirigente dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "F. e G. Fontana", risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3;

Tenuto conto che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

Tenuto conto che il gruppo di progettazione, nominato con determinazione n. 39/17.04.2023, ha lavorato in sede plenaria e attraverso sottoarticolazioni interne, individuando le soluzioni ottimali per il raggiungimento del target e dei milestone previsti dal PNRR in oggetto, come da verbali agli atti dell'istituzione scolastica;

Dato atto che coerentemente alle indicazioni fornite dal gruppo di progettazione è necessario affidare la fornitura della dotazione digitale per il laboratorio di apprendimento multimediale;

Considerato che l'affidamento in oggetto è funzionale alla creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro;

Dato atto che è stata svolta un'indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul sito internet dell'Istituto, volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, valutando in particolare la proposta complessiva formulata;

Considerato che il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal d.lgs. 50/2016 ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

Considerato che, pertanto, nella fattispecie, non risulta applicabile il principio di rotazione, in quanto l'istituto ha espletato una procedura trasparente e aperta al mercato mediante pubblicazione di un avviso pubblico, nella quale non è stata operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

Acquisito n. 1 preventivo, da parte dell'unico operatore che ha partecipato all'indagine di mercato, come di seguito individuato:

Operatore economico	P. I.V.A. n.	Sede	N. / Data prot. arrivo
A&T MULTIMEDIA Srl	01251540223	Trento (TN)	4134/17.07.2023

Considerato che la proposta tecnica ed economica (€ 50.000,00.= + I.V.A.) formulata dal suddetto operatore risulta confacente alle necessità dell'Istituto;

Tenuto conto che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di ordine generale;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della l.p. 2/9.3.2016, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro;

Tenuto conto che l'operatore economico ha reso un'autodichiarazione in merito agli obblighi previsti dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021;

Tenuto conto che, in considerazione dell'urgenza di provvedere e in ogni caso ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto con l'affidatario nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, e che il contratto riporterà una clausola risolutiva espressa per il caso in cui, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrarsi la carenza di uno dei suddetti requisiti;

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

Dato atto che il RUP, secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.A.C. n. 122 del 16 marzo 2022, recante «individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui all'art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC», ha provveduto all'acquisizione del CIG ordinario;

Considerato che la CPV di cui alla presente fornitura corrisponde al codice 32322000-6 Attrezzature multimediali;

Considerato che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;

Considerato che l'importo di cui al presente provvedimento, pari ad € Euro 61.000,00.= (corrispondente ad € 50.000,00.= di puro costo + € 11.000,00.= di IVA 22%), trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2023;

Alla luce di quanto sopra premesso, costituente parte integrante nonché motivazione giuridica (ex art. 3 della legge n.241 del 1990 ed art. 4 della Legge Provinciale 23 del 1992) del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, alla Ditta A&T MULTIMEDIA Srl con sede a Trento (TN) – P. I.V.A. n. 01251540223, da esperire tramite ODA (ordine di acquisto) su MEPAT, delle forniture aventi ad oggetto la dotazione digitale per il laboratorio di apprendimento multimediale per un importo complessivo pari ad € 50.000,00.= + IVA 22%;
2. di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 e della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
3. di dare atto che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l.p. n. 23 dd. 19.07.1990;
4. di nominare il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Santoli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
5. di autorizzare ed impegnare, ai sensi dell'art. 56 e Allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'importo di Euro 61.000,00.= (IVA inclusa), coerentemente con l'esigibilità, sul capitolo 402390 dell'esercizio finanziario 2023;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica in applicazione dell'art. 31 e seguenti della l.p. n. 23/1992.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Giuseppe Santoli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.p. 7/1979.

Rovereto, 25 luglio 2023

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Michele Ciech

Determinazione n. 51/25.07.2023

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – "Azione 2: Next generation Labs –. Laboratori per le professioni digitali del futuro". Affidamento diretto della fornitura per la dotazione digitale per il laboratorio di apprendimento multimediale ai sensi dell' art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, per un importo contrattuale pari ad € 50.000,00.= IVA esclusa.
CIG N. 99756896FB CUP N. B74D22004110006